

**IMPOSTE INDIRETTE****Legge di bilancio 2026: raddoppio delle aliquote di applicazione della “Tobin Tax”**

di Fabio Giommoni

Convegno di aggiornamento

## Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Con l'art. 1, [commi 28, 29 e 30](#), **Legge di bilancio 2026** (Legge n. 199/2025), vengono incrementate le aliquote proporzionali di applicazione dell'**Imposta sulle transazioni finanziarie**, disciplinata dall'art. 1, commi da 491 a 500, **Legge n. 228/2012**.

Si tratta, com'è noto, di un'**imposta indiretta**, il cui intento è quello di **colpire le transazioni finanziarie aventi carattere speculativo**, al fine di **favorire una maggiore stabilità dei mercati finanziari** e, nello stesso tempo, **assicurare gettito per la spesa pubblica**.

Proprio a tale riguardo, **l'imposta sulle transazioni finanziarie** viene comunemente denominata **“Tobin Tax”**, in quanto trova il suo fondamento nella **tassa teorizzata dall'economista premio Nobel James Tobin** negli anni '70 del Novecento.

La **Tobin Tax si applica** con riferimento agli **atti aventi a oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi** emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, e al **trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti**, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il relativo certificato.

Risultano imponibili tutti gli **atti di compravendita di azioni e titoli partecipativi**, compresi i **conferimenti in società**, nonché i trasferimenti che si realizzano **per effetto della conversione di obbligazioni**.

Tuttavia, **non sono soggette all'imposta le sottoscrizioni di strumenti finanziari di nuova emissione**, anche a seguito della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, e il **rimborso o riacquisto dall'emittente di propri strumenti finanziari**.

Non sono, inoltre, oggetto di tassazione, ai fini della Tobin Tax, gli **atti che determinano la costituzione o il trasferimento di diritti reali su azioni e titoli partecipativi** (pegno, usufrutto, ecc.), nonché, per espressa previsione di legge, i **trasferimenti di proprietà per effetto di donazioni e successioni**.



Sulle predette operazioni, l'imposta trova applicazione con **aliquota dello 0,4% sul valore della transazione**, a fronte dell'**aumento previsto dalla Legge di bilancio 2026**, rispetto alla precedente aliquota dello 0,2%.

L'**aliquota è ridotta alla metà**, ovvero allo **0,2%** (0,1% prima dell'incremento della Legge di bilancio 2026) sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di **emittenti quotate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione**.

La Tobin Tax è **dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento del titolo**, ma è ordinariamente **versata dalle banche**, dalle **società fiduciarie e dalle imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle **attività di investimento, nonché dagli altri soggetti** che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, **ivi compresi gli intermediari non residenti**.

Vi sono, tuttavia, diverse esclusioni dal campo di applicazione dell'imposta in quanto, in primo luogo, **rimangono escluse** dalla Tobin Tax le **transazioni aventi a oggetto le partecipazioni in S.r.l.** (nonché le quote di società di persone).

Sono, inoltre, esclusi dall'imposta, i trasferimenti di proprietà di **azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, è inferiore a 500 milioni di euro**.

Infine, poiché l'intento della Tobin Tax è quello di **colpire la capacità contributiva correlata a trasferimenti di ricchezza aventi a oggetto titoli con finalità speculative**, l'imposta non deve essere applicata a tutti quei trasferimenti che riguardano **mere riorganizzazioni societarie**, ovvero qualora il trasferimento azionario avvenga **nell'ambito del medesimo gruppo societario**.

In particolare, ai sensi dell'[\*\*art. 15, Decreto MEF 21 febbraio 2013\*\*](#), sono **esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta**, i trasferimenti **effettuati tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo** di cui all'[\*\*art. 2359, commi 1, n. 1\) e 2\), e 2, c.c.\*\*](#), o che sono **controllate dalla stessa società**.

La medesima norma prevede che la **Tobin Tax non si applichi** ai trasferimenti derivanti dalle **operazioni di ristrutturazione aziendale**, quali quelle realizzate mediante **fusioni, scissioni e conferimenti**, a condizione che **a seguito del trasferimento della partecipazione** la società "ceduta" **continui a essere controllata**, anche indirettamente, a norma dell'[\*\*art. 2359, commi 1, n. 1\) e 2\), e 2, c.c.\*\*](#), **dalla medesima società venditrice** o che, comunque, la società venditrice e quella acquirente siano controllate, sempre a norma del medesimo [\*\*art. 2359, c.c.\*\*](#), **dalla stessa società controllante**.

La Tobin Tax **colpisce anche le operazioni "ad alta frequenza"**, ovvero quelle **effettuate elettronicamente in periodi di tempo molto brevi**. In particolare, viene **applicata all'invio, alla cancellazione ed alla modifica di ordini che superino una determinata soglia**, determinata



dall'[art. 12, D.M. 21 febbraio 2013](#). In tal caso **l'aliquota è pari allo 0,04%** (rispetto allo 0,02% previsto prima dell'intervento della Legge di bilancio 2026) sul controvalore degli **ordini annullati o modificati** che in una giornata di borsa superino la **soglia stabilita dal D.M. 21 febbraio 2013** (che non può comunque essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi).

Come accennato, la **Legge di bilancio 2026 dispone un aumento dell'aliquota** dallo 0,2% allo **0,4%** con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi e dallo 0,02% allo **0,04%** con riferimento alle **negoziazioni ad alta frequenza** relative **agli strumenti finanziari**.

Tecnicamente **la Legge di bilancio 2026** interviene modificando:

- sia i commi 491 e 495 dell'art. 1, [Legge n. 228/2012](#), che disciplineranno l'applicazione della Tobin Tax, rispettivamente, sul **trasferimento della proprietà di azioni** e altri strumenti partecipativi e sulle negoziazioni ad alta frequenza, **fino all'entrata in vigore del nuovo Testo Unico** dei tributi erariali minori;
- sia gli [artt. 42 e 46, D.Lgs. n. 174/2024](#), contenente il **Testo Unico dei tributi erariali minori**, nel quale sono riportate le medesime disposizioni e che era destinato a disciplinare la Tobin Tax a partire dal 1° gennaio 2026, ma **la cui entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2027** ad opera dell'[art. 4, D.L. n. 200/2025](#) (c.d. Milleproroghe).

**Le nuove aliquote proporzionali**, come raddoppiante dalla Legge di bilancio 2026, **si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026**, per cui **per quelle perfezionate entro il 31 dicembre 2025 rimangono applicabili le vecchie aliquote**.

Va, infine, ricordato che, la **Tobin Tax si applica** anche alle **transazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati** che abbiano come sottostante gli stessi titoli soggetti all'imposta, ma in questo caso **l'imposta è prevista in misure fisse**, individuate, con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, dalla Tabella allegata alla Legge n. 228/2012, per cui **i derivati non sono incisi dall'aumento dell'aliquota proporzionale prevista dalla Legge di bilancio 2026**.